## REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI VIBO VALENTIA	
Rep. n. 98	
OGGETTO: Contratto d'appalto dei lavori di demolizione del fabbricato	
denominato "Palazzo Razza".	
L'anno duemilaquindici (2015) il giorno 30 (trenta) del mese di dicembre	
presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza	
Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale	
del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica	
amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett.	
c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:	
1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20	
febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la	
quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per	
conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA	
00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 5 – Tecnico,	
nominata con Decreto Sindacale n. 14 del 29 settembre 2015, di seguito nel	
presente atto denominato semplicemente "Comune";	
2) il sig. Antonio Gentile, nato a Ionadi (VV) il 22 febbraio 1961 (codice	
fiscale GNT NTN 61B22 E321O), residente in Ionadi (VV), Via A. De	
Gasperi, n. 32, il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella	
sua qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa,	
"GE.CO. SRL", Società a Responsabilità Limitata, con sede in Vibo	
Valentia, Zona Industriale Località Aeroporto, s.n.c. (partita IVA	
01678590793), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di	

Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vibo Valentia, in data 05	
febbraio 1988, con il numero R.E.A. 126372, giusto documento di verifica di	
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto, in data 03	
dicembre 2015 e depositato agli atti del Comune, impresa che, nel prosieguo	
dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".	
Detti comparenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante	
sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi	
chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 - Tecnico n. 1105 del 17	
novembre 2015, sono stati approvati, tra l'altro:	
a) la procedura negoziata del cottimo fiduciario, relativa ai lavori di	
demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza", ai sensi dell'art.	
125 comma 1, comma 6 lettera c) e comma 8 del D.Lgs n. 163/2006 e	
s.m.i., previa consultazione di n. 5 ditte, utilizzando la white list della	
Prefettura di Vibo Valentia;	
b) il quadro economico dei lavori anzidetti dell'importo di €. 66.449,69	
(euro sessantaseimilaquattrocentoquarantanove/69) di cui €. 59.227,00	
(euro cinquantanovemiladuecentoventisette/00) per lavori a base d'asta	
soggetti a ribasso ed €. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54)	
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per	
legge;	
c) il Capitolato Speciale d'Appalto;	
d) lo schema di lettera di invito con i relativi allegati;	
e) lo schema dell'offerta da presentare in sede di gara;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 1175 del	
G	

30 novembre 2015, rettificata con determinazione del Settore 5 – Tecnico n.	
1227 dell'11 dicembre 2015, è stato omologato il verbale di gara del 26	
novembre 2015 e, conseguentemente, si è proceduto all'aggiudicazione	
definitiva dei lavori di demolizione del fabbricato denominato "Palazzo	
Razza", in favore dell'impresa GE.CO. SRL, per l'importo complessivo di	
€. 45.509,74 (euro quarantacinquemilacinquecentonove/74) oltre IVA al	
10%, così suddiviso:	
€. 44.355,20 (euro quarantaquattromilatrecentocinquantacinque/20) per	
lavori al netto del ribasso del 25,137%;	
€. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza	
non soggetti a ribasso;	
- che in data 30 novembre 2015, il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore hanno	
sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi	
dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 153 e 154, DPR	
n. 2017/2010 e s.m.i.;	
- che durante l'esecuzione dei lavori, al fine di evitare il ristagno delle acque	
meteoriche, nonché la crescita della vegetazione spontanea sull'area in	
questione, si è riscontrata la necessità di effettuare ulteriori lavorazioni di	
seguito meglio specificati:	
- fornitura e messa in opera di tessuto - non tessuto;	
- fornitura e posa in opera di tubazione e pozzetti per la raccolta delle acque	
meteoriche;	
- fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietra lavica a	
completamento del Corso Vittorio Emanuele III;	
- che dal ribasso d'asta del 25,137%, è emersa un'economia pari ad	
, , ,	

€. 15.448,78 (euro quindicimilaquattrocentoquarantotto/78), da utilizzare per	
le lavorazioni aggiuntive;	
- che con determinazione del Dirigente del Settore 5 – Tecnico n. 1268 del	
16 dicembre 2015, è stata approvata una perizia suppletiva di variante,	
relativa ai lavori di demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza",	
a seguito della quale, l'importo dei lavori viene rideterminato in	
€. 58.374,96 (euro cinquantottomilatrecentosettantaquattro/96), oltre	
€. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza e	
oltre IVA di legge;	
- che la spesa necessaria per l'esecuzione di tali opere, risulta debitamente	
impegnata sui fondi del bilancio comunale, secondo le modalità riportate	
nella citata determinazione del Settore 5 – Tecnico n. 1105 del 17 novembre	
2015;	
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico dell'Appaltatore, non	
sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;	
- che la Società GE.CO. SRL, con sede in Vibo Valentia, Zona Industriale	
Località Aeroporto, s.n.c. (partita IVA 01678590793), risulta essere iscritta	
nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non	
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa della White List della Prefettura	
di Vibo Valentia, istituita ai sensi dell'art. 1 della legge "anticorruzione" n.	
190/2012 e s.m.i L'iscrizione decorre dal 28 settembre 2015 al 27 agosto	
2016;	
- che in data 23 novembre 2015, è stato richiesto, on-line, il Documento	
Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo all'Appaltatore, emesso,	
con esito positivo, dall'INAIL, prot. n. 1761765, con scadenza 22/03/2016.	
, prov. m. 1. oz. oz., con seasenza 22, 00/2010.	

che l'Ammeltotome he dichieuste di essenzi in magale con le nomme che	
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere in regola con le norme che	
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12/3/1999, n. 68;	
- che tutti gli atti citati e non materialmente allegati quali parti integranti del	
presente atto sono depositati presso il Settore 5 - Tecnico;	
- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in	
formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:	
ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati.	
Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime	
premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente	
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.	
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto l'Allegato	
"A" (Capitolato Speciale d'Appalto).	
ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del	
D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.	
In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs.	
n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni	
previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo,	
l'Appaltatore ha dichiarato di non aver concluso contratti di lavoro	
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex	
dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri	
autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti,	
per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune	
di Vibo Valentia;	
Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013,	

n. 62, il Dirigente del Settore 5, il quale interviene in quest'atto in	
rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria	
diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio,	
rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale	
abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.	
ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.	
Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai	
fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed	
accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con	
deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del	
presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi	
previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di	
condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune	
di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.	
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione	
Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a	
qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da	
parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di	
risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.	
ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto.	
Il Comune conferisce all'Appaltatore, che accetta, l'affidamento dei lavori di	
demolizione del fabbricato denominato "Palazzo Razza".	
ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.	
Il contratto è stipulato a "corpo".	
Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto	

 adempimento del contratto è fissato in €. 59.529,50 (euro cinquantanove	
milacinquecentoventinove/50), oltre IVA al 10%, così suddiviso:	
- €. 58.374,96 (euro cinquantottomilatrecentosettantaquattro/96) per lavori;	
- €. 1.154,54 (euro millecentocinquantaquattro/54) per oneri per la sicurezza.	
ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:	
a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi	
finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del	
13 agosto 2010 e s.m.i.;	
b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali	
transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste	
S.p.A A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare	
all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata	
A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la	
risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;	
c) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice CUP	
E48F15000030004 e il codice CIG 6464642756 assegnati all'intervento.	
ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.	
Il pagamento verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle	
commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.	
Gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati alla gestione dei	
movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto sono i seguenti:	
- Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Vibo Valentia	
IBAN: IT 62 U 01030 42830 000063133703	
- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Vibo Valentia	
IBAN: IT 12 U 05387 42830 000000011769	

- Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia di Vibo Valentia	
IBAN: IT 47 T 05387 42830 000000875628	
- Banca Nuova - Agenzia di Vibo Valentia	
IBAN: IT 78 R 05132 42830 808570299524	
Il soggetto delegato ad operare sui conto correnti sopra indicati è il sig.	
Antonio Gentile, nato a Ionadi (VV) il 22 febbraio 1961 (codice fiscale:	
GNT NTN 61B22 E321O), residente in Ionadi (VV), Via A. De Gasperi, n.	
32; giusta comunicazione dell'Appaltatore, trasmessa, via mail, in data 28	
dicembre 2015, agli atti prot. n. 59938 del 29 dicembre 2015.	
ARTICOLO 8: Obblighi dell'Appaltatore.	
L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore alle	
condizioni ed alle modalità di cui agli elaborati progettuali con particolare	
riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, approvato con determinazione	
del Settore 5 – Tecnico n. 1105 del 17 novembre 2015, allegato al presente	
atto sotto la lettera "A".	
Gli altri documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto,	
anche se non materialmente allegati. L'Appaltatore dichiara espressamente	
di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte, esonerando me Ufficiale	
dalla lettura e rimangono depositati presso il Settore 5 – Tecnico.	
Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni vigenti del	
Capitolato Generale d'Appalto del Ministero dei Lavori Pubblici, approvato	
con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e del	
Regolamento di attuazione dei Lavori Pubblici DPR 207/2010 e s.m.i	
ARTICOLO 9: Termine utile per l'ultimazione dei lavori - Penali in	
caso di ritardo.	

Il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto è fissato	
in giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di	
· · · · ·	
consegna dei lavori, prorogati di altri 10 (dieci) giorni, ai sensi dell'art. 159,	
comma 10 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i	
Trascorso tale termine verrà applicata una penale pecuniaria giornaliera pari	
all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art. 145, comma	
3 del DPR 207/2010 e s.m.i. e comunque, complessivamente, non superiore	
al 10%, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate	
all'eventuale ritardo.	
L'Appaltatore si impegna a redigere e a consegnare prima della consegna dei	
lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza per quanto	
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità	
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.	
L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di	
collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è	
accordato con altre imprese partecipanti alla gara.	
L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di	
Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, presta-	
zione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, an-	
che attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni ille-	
cita interferenza nella fase di esecuzione dei lavori.	
ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto	
1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera	
raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori	
 adempimenti, nei seguenti casi:	

a)_	frode nell'esecuzione dei lavori;	
b)_	inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai	
	tempi di esecuzione;	
c)	manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei	
	lavori;	
d)	inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
e)	sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato	
	motivo;	
f)	rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da	
	pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal	
	contratto;	
g)	subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il	
	subappalto;	
h)	non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto o allo	
	scopo dell'opera;	
i)	nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute	
1)	dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza	
	integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal	
1\	Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento;	
1)	perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei	
	lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o	
	cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica	

Amministrazione;	
m) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2	
del citato decreto.	
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.	
ARTICOLO 11: Clausola arbitrale.	
E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti	
dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato	
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. 163/06	
e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente	
sarà quello di Vibo Valentia.	
ARTICOLO 12: Cauzione definitiva.	
L'Appaltatore è esonerato dal costituire la cauzione definitiva avendo già	
eseguito i lavori di cui al presente atto, giusta comunicazione trasmessa	
dall'impresa esecutrice, via pec, in data 14 dicembre 2015, agli atti prot. n.	
57291 del 15 dicembre 2015.	
ARTICOLO 13: Divieto di cessione del contratto.	
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi	
dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.	
ARTICOLO 14: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri	
lavoratori dipendenti.	
L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, lettera b) del	
decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, di applicare ai propri	
lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per	
i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli	
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in	

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.	
L'Appaltatore, altresì, ha l'obbligo:	
a) di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori	
dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori	
della Regione Calabria, le condizioni economiche e normative previste dai	
contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nella	
Regione Calabria durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione	
delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio	
regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;	
b) di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative	
dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali	
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel	
contratto collettivo della categoria di appartenenza.	
ARTICOLO 15: Pagamenti.	
Il pagamento dei corrispettivi avverrà secondo quanto previsto dal Capitolato	
Speciale d'Appalto (art. 17).	
Il pagamento a titolo di acconto e di saldo da parte della Stazione Appaltante	
per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della	
dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi	
comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Tale dichiarazione	
acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su	
istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti	
dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o	
contributive da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà	
al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui	

all'anticole 7 account 2 del controler accounts d'annotes di cui al DM	
all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale d'appalto di cui al D.M.	
145/2000, nonché gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei	
lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. In	
ogni caso verrà applicato l'art. 4 del D.P.R 207/2010 e s.m.i.	
ARTICOLO 16: Domicilio dell'Appaltatore.	
A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in	
Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le	
comunicazioni dell'Appaltatore è la sede di Vibo Valentia, località	
Aeroporto, s.n.c. – e-mail: antonio.gentile@gecosrl.com – cell. 348.3736862	
ARTICOLO 17: Spese contrattuali.	
Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 139 del Decreto del	
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. e dell'articolo 8 del decreto	
del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore,	
tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,	
compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del	
Comune.	
ARTICOLO 18: Norme di chiusura.	
Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al	
Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"). Si intendono espressamente	
richiamate e sottoscritte, inoltre, tutte le disposizioni, leggi e regolamenti	
vigenti nel Comune di Vibo Valentia, anche se emanati durante il corso dei	
lavori. Inoltre nel corso dell'appalto, dovranno essere osservati tutte le leggi	
ed i regolamenti in vigore, nazionali, regionali, provinciali e comunali,	
riguardanti l'edilizia e, in particolare, le norme contenute nel Regolamento di	
esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., emanato con	

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. e nel Capitolato Generale d'Appalto	
approvato con decreto del Ministero dei LL. PP. n. 145/2000.	
ARTICOLO 19: Registrazione.	
Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente	
contratto sono soggette al pagamento dell' IVA, per cui si richiede	
l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.	
ARTICOLO 20: Trattamento dei dati personali.	
Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa	
l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusiva-	
mente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi	
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.	
Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da	
persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n.14 pagine a	
video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto	
conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma	
digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice	
dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi	
dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 ed ai sensi dell'art. 11, comma	
13, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nel testo novellato dall'art. 6,	
comma 3, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni	
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.	
- IL DIRIGENTE DEL SETTORE 5: dott.ssa Adriana Maria Stella Teti	
- L'APPALTATORE: sig. Antonio Gentile	
- IL SEGRETARIO GENERALE: dott. Michele Fratino	